

CONTENZIOSO

Il litisconsorzio necessario e la nullità del giudizio tributario

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

UNA NUOVA RIFORMA FISCALE NELLA LEGGE DELEGA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'istituto del **litisconsorzio necessario** nel processo tributario si configura come una fattispecie autonoma rispetto a quella disciplinata dall'articolo 102 c.p.c. con riferimento al processo civile.

Nello specifico, l'[articolo 14 D.Lgs. 546/1992](#) stabilisce che: “*se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi*”. Pertanto, “*se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza*”.

L'**inscindibilità**, prevista dalla norma menzionata, si realizza ogni qualvolta la fattispecie costitutiva dell'obbligazione sia **connotata** da **elementi comuni** ad una pluralità di soggetti e l'**impugnazione** proposta da uno o più **soggetti obbligati** abbia investito direttamente siffatti elementi.

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che: “*ogni controversia che riguardi la composizione del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti*” (**Corte di Cassazione, n. 5119/2004**).

Tuttavia, tale istituto non ricorre esclusivamente nei casi espressamente disciplinati dalla legge, ma anche laddove, per la particolare **natura** o **configurazione del rapporto giuridico** dedotto in giudizio e per la **situazione strutturalmente comune** ad una **pluralità di soggetti**, la decisione non possa conseguire il proprio **scopo** se non sia resa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Ciò posto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte a SS.UU. ha ritenuto che: “*il principio di unitarietà dell'accertamento su cui si basa la rettifica delle*

dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda insindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario” (Corte di Cassazione, n. 14815/2008).

In altre parole, l'attività di accertamento svolta nei confronti della **società** non può essere disgiunta da quella relativa ai **soci** nel caso in cui:

- a) **unica è la materia imponibile**, seppure soggetta a diversa disciplina, in ragione del carattere reale dell'imposta locale, rispetto al carattere personale dell'imposta statale;
- b) **unico è il risultato dell'accertamento**, sia che venga considerato nel suo complesso in capo alla società, sia che venga considerato come somma dei redditi imputabili ai singoli soci in conseguenza dell'accertamento societario.

Ne consegue che **l'unicità dell'atto di accertamento e la consequenzialità del riparto tra i soci** costituiscono il presupposto unitario, che determina di per sé la situazione tipica del **litisconsorzio necessario originario**, anche se all'attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati.

Infatti, è sufficiente che venga **notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento** perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l'accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società. La domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell'accertamento.

Se le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il Giudice – che ha il dovere di **controllare ex officio il rispetto del principio del contraddittorio** – sarà tenuto a disporre la **riunione, ex articolo 20 D.Lgs. 546/1992**, se le **cause sono pendenti** dinanzi alla stessa Commissione; altrimenti, la riunione dovrà essere disposta **dinanzi al giudice preventivamente adito**, ai sensi dell'articolo 39 del medesimo Decreto.

Oltretutto, in caso di mancata ricezione della notifica dell'avviso di accertamento da parte dei contribuenti, il Giudice dovrà **disporre l'integrazione del contraddittorio** nei confronti dei tutti i soggetti interessati.

Ne consegue dunque che il giudizio celebrato **senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari** è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (**Corte di Cassazione, n. 16730/2018; CTR Lazio n. 3452/2021**).